REGOLAMENTO (CEE) N. 283/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1984

relativo alla prosecuzione delle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte nella Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le misure avviate in conformità del regolamento (CEE) n. 1271/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2341/78 (4), e proseguite in base ai regolamenti (CEE) n. 2936/79 (5), (CEE) n. 1079/81 (6), (CEE) n. 272/82 (7) e (CEE) n. 593/83 (8) si sono rivelate efficaci ai fini del miglioramento della qualità del latte nella Comunità ;

considerando che, in Irlanda, in Italia e in Grecia si manifestano, nel settore della qualità del latte crudo, difficoltà maggiori che negli altri Stati membri ; che pertanto è opportuno rafforzare le misure in corso di esecuzione in tali paesi ;

considerando che, di conseguenza, le organizzazioni, le istituzioni, le imprese e le associazioni di produttori aventi le qualifiche e l'esperienza necessaria devono essere nuovamente invitate a presentare programmi particolareggiati da attuare ;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati, in Irlanda, in Italia e in Grecia :

a) l'analisi batteriologica del latte crudo ;

b) l'analisi sanitaria del latte crudo ;

c) il controllo delle mungitrici meccaniche ;

d) la consulenza individuale dei produttori per quanto concerne la produzione (igiene delle stalle, mungitura e sanità del bestiame) e la conservazione del latte (refrigerazione) ;

e) la consulenza in materia di raccolta (attrezzature cooperative, centri di raccolta) e trasporto del latte crudo (condizioni tecniche, attrezzatura e utilizzazione di autocisterne) ;

f) la creazione di centri per la raccolta collettiva del latte dotati, se necessario, di impianti frigoriferi.

In casi eccezionali, debitamente motivati, potranno essere concessi aiuti anche ad aziende individuali ;

g) in casi debitamente motivati, l'analisi della composizione del latte crudo e l'attrezzatura necessaria per il trasporto dei campioni ;

h) la formazione del personale qualificato per il controllo della qualità e per la raccolta del latte.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se sono iniziate dopo il 28 febbraio 1984 ; esse devono essere ultimate entro due anni dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1° ottobre 1986. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.

3. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 2 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora il contraente inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine inizialmente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed attuate da istituti, organizzazioni, imprese o associazioni di produttori che :

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6.
(3) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 39.
(4) GU n. L 282 del 7. 10. 1978, pag. 11.
(5) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 16.
(6) GU n. L 112 del 24. 4. 1981, pag. 15.
(7) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 17.
(8) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 20.

a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,

b) offrono adeguate garanzie in ordine al buon esito dei lavori.

Le proposte presentate da aziende individuali possono essere prese in considerazione soltanto ove siano debitamente motivate e non pregiudichino le attività delle organizzazioni regionali specializzate in materia.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 90 % delle spese occasionate dalle azioni considerate. Il contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), non può superare il 10 % delle spese risultanti dalle azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, eseguite nello Stato membro interessato.

3. Ai fini del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e g), è presa in considerazione unicamente l'attrezzatura tecnica iniziale dei laboratori d'analisi, comprendente :

— strumenti (compresi eventualmente gli impianti di incubazione) per l'esame batteriologico del latte, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software » ;

— strumenti per la ricerca di impurità, di antibiotici, di sostanze inibitrici del latte crudo, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software » ;

— strumenti per il rilevamento della mastite nel latte crudo ;

in casi debitamente motivati :

— l'attrezzatura necessaria per il periodo, il trasporto, la selezione, la conservazione e il trattamento dei campioni ;

— strumenti per l'analisi del tenore di materie grasse, di proteine e di lattosio del latte, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software ».

L'attrezzatura iniziale di laboratori di analisi esistenti con apparecchiature più moderne e di funzionamento più economico è considerata come un'azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e g).

Sono ammessi al finanziamento soltanto gli strumenti la cui capacità tecnica è sufficientemente valorizzata.

4. Se si tratta di una proposta presentata da un'impresa che acquista latte o da un'organizzazione che rappresenta tali imprese, il finanziamento comunitario è subordinato all'impegno dell'interessato di introdurre nella propria zona di attività, entro il termine fissato nel contratto per l'esecuzione delle misure accettate, un sistema di pagamento del latte differenziato a seconda della qualità batteriologica del prodotto.

Negli altri casi, l'interessato deve impegnarsi a promuovere, nella propria zona d'attività, un sistema di pagamento del latte differenziato a seconda della qualità batteriologica del prodotto anteriormente al 1° ottobre 1985 o, se un sistema del genere già esiste, a farne prorogare la validità.

5. Le spese generali occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono assunte in carico soltanto fino al 2 % del totale approvato.

Articolo 3

1. Gli interessati sono invitati a trasmettere, anteriormente al 1° marzo 1984, all'autorità competente designata dagli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate e complete relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Qualora tale data non sia rispettata, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 35 dell'11 febbraio 1982, pagina 8.

Articolo 4

1. La proposta completa deve recare :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultate previsti e, se del caso, dei terzi che intervengono nell'esecuzione ;

c) il costo totale, al netto da tasse, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo tra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità di pagamento desiderate per il versamento del contributo comunitario, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b) ;

e) l'ultima relazione sull'attività disponibile, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è validata soltanto :

a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Articolo 5

1. Anteriormente al 1° maggio 1984, l'organismo competente :

a) esamina dal punto di vista formale e materiale le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso si accerta che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e all'occorrenza chiede agli interessati di completarle ;

b) stabilisce un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento.

2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), la Commissione stabilisce anteriormente al 1° luglio 1984 l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento.

3. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1° settembre 1984, i contratti relativi alle azioni approvate, redatti in almeno due esemplari e firmati dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alle sue proposte.

Articolo 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 :

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'organismo competente trasmette senza indugio copia del contratto alla Commissione.

3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, in particolare mediante controlli sul posto.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare ;

b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi ; il primo di questi acconti è pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può :

— dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo competente accerta che l'interessato abbia adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto e nel disciplinare :

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Su richiesta motivata dell'interessato, il saldo può tuttavia essere versato dopo esecuzione della misura e dopo la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, purché siano state costituite cauzioni pari all'importo totale del contributo comunitario, maggiorato del 10 % ;

c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto abbia versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni vengono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo competente, al più tardi quattro mesi dopo il termine ultimo stabilito nel contratto per l'esecuzione delle misure, una relazione particolareggiata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati delle misure in causa.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione